

**COMUNE DI SEDRINA**  
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.1998

ORIGINALE  
Codice: 10199

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE  
CONCERNENTE LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE CHE INCIDONO  
SULL'ARREDO URBANO E SULL'AMBIENTE.**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

Il giorno MILLENOVECENTONOVANTOTTO addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE, alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa prevista dalla Legge 08.06.1990, n. 142, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Al primo appello risultano:

**ASSENTI**

**PRESENTI/ASSENTI**

LENISA	Agostino	- SINDACO	si
FRANCESCO	Laura		si
GIUSEPPE	Maurizio		si
GIULIO	Orfeo		si
GIORGIO	Tarcisio		si
GIULIO	Renato		si
GIULIO	Enzo		si
GIULIO	Simonetta		si
GIULIO	Paolo		si
GIULIO	Gianfranco		no
GIULIO	Giacomo		si
GIULIO	Ilario		si
GIULIO	Silvia		si

**TOTALI** 12 presenti 1 assente

Precede alla seduta il Segretario Comunale SAVARINO DR. SERGIO il quale provvede alla lettura del presente verbale.

Verificando il numero degli interventi, il Sindaco Sig. LENISA AGOSTINO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno 2 dell'originale ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 62 – primo comma – del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 prevede che i Comuni possono, con apposito regolamento, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo primo del Decreto Legislativo 507/93, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettabile al pagamento di un canone in base a tariffe;

Considerato che il comma secondo del sopra citato art. 62 fissa i criteri in base ai quali dovrà essere impostato il regolamento;

Ritenuto, sia per garantire la continuità degli equilibri di bilancio, sia per perseguire una più concreta politica di protezione, soprattutto artistica, dell'ambiente, di dover adottare il Regolamento per l'installazione dei mezzi pubblicitari;

Vista la bozza del Regolamento comunale che entrerà in vigore dal 01.01.1998 e ritenuto conforme ai criteri generali indicati nell'art. 62 – secondo comma – del più volte ripetuto Decreto Legislativo 446/97;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 53 – primo comma – della Legge 142/90;

Dopo discussione;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

Di approvare il Regolamento Comunale concernente le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente nel testo che si allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che all'approvazione delle relative tariffe si provvederà, sulla scorta dei criteri determinati nell'art. 10 del Regolamento, con successivo provvedimento contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione 1999.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 22.12.1998

La sottoscritta Adelaide Gola, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la proposta di deliberazione dal sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO E SULL'AMBIENTE."**

Esperita l'istruttoria di competenza e visto l'art. 53 - comma 1 - della Legge 142/90;

**ESPRIME**

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Adriana, 22.12.1998

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Adelaide Gola)



COMUNE DI SEDRINA  
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LE INIZIATIVE  
PUBBLICITARIE CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO E  
SULL'AMBIENTE

## TITOLO PRIMO

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

#### ARTICOLO 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale.

Il Regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.

Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione e senza aver pagato il canone.

## TITOLO SECONDO

### L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

#### ARTICOLO 2

### DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui l'art. 1, comma 2, del presente regolamento, deve farne domanda scritta al Comune.

La domanda deve contenere:

le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante ed i rispettivi codici fiscali;

la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;

la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

L'originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere redatta di due copia in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'ufficio tecnico comunale e del comando della polizia municipale.

La domanda deve essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

#### ARTICOLO 3

### ALLEGATI ALLA DOMANDA

La domanda deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale, sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.

Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:

il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;

o i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;

- c) le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art. 49 – comma 3 – del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con DPR 16.12.1992, n. 495.

#### ARTICOLO 4 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a) il Comando della Polizia Municipale ed il Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
- b) l'interessato ha versato il canone nella misura stabilita.

#### ARTICOLO 5 USO DELL'AUTORIZZAZIONE

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.

L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.

Allo scadere dell'autorizzazione, o nel caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

#### ARTICOLO 6 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Almeno trenta giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

#### ARTICOLO 7 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure – essendo in ritardo con il pagamento del canone – non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

La revoca dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.

La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

## TITOLO TERZO

### INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE

#### ARTICOLO 8 TIPOLOGIA

Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono:

- a) le insegne di esercizio;
- b) le preinsegne;
- c) le sorgenti luminose;
- d) i cartelli;
- e) gli striscioni, le locandine e gli stendardi;
- f) i segni orizzontali reclamistici;
- g) gli impianti pubblicitari di esercizio;
- h) gli impianti di pubblicità o propaganda;
- i) le sorgenti acustiche.

#### ARTICOLO 9 INSEGNA DI ESERCIZIO

Per "insegna di esercizio" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessori alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

#### ARTICOLO 10 PREINSEGNA

Per "preinsegna" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

#### ARTICOLO 11 SORGENTE LUMINOSA

Per "sorgente luminosa" s'intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

## ARTICOLO 12 CARTELLO

Per “cartello” s’intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

## ARTICOLO 13 STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

Per “striscione”, “locandina” e “stendardo” s’intende l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

## ARTICOLO 14 SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

Per “segno orizzontale reclamistico” s’intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

## ARTICOLO 15 IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Per “impianto pubblicitario di servizio” si intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

## ARTICOLO 16 IMPIANTO DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA

Per “impianto di pubblicità e propaganda” si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsenga, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

## ARTICOLO 17 SORGENTE ACUSTICA

Per “sorgente acustica” si intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali autoparlanti, megafoni e simili.

## TITOLO QUARTO

### MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

#### ARTICOLO 18 DIMENSIONI

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m. x 0,20 m. e superiori di 1,50 m. x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

#### ARTICOLO 19 CARATTERISTICHE

I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segnali orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzata ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi dalle stesse previste deve essere documentato prima dal ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segnali orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m. rispetto a quella della banchina stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.

#### ARTICOLO 20 CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli standardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi bagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concernente l'autorizzazione.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

## TITOLO QUINTO

### DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI

#### ARTICOLO 21

#### LUOGHI SOTTOPOSTI A VINCOLI PAESAGGISTICI O DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO

Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari.

#### ARTICOLO 22

#### PUBBLICITA' SONORA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI

La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

E' vietata la pubblicità sonora in luoghi distinti meno di 100 metri da ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole pubbliche e private d'ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.

La pubblicità sonora non può eccedere i limiti massimi di rumorosità consentiti nel piano di zonamento acustico.

#### ARTICOLO 23

#### RIDUZIONI DEL CANONE

Il canone è ridotto a metà:  
per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;  
per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;  
per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## ARTICOLO 24 ESENZIONI DAL CANONE

Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di un metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione o l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di un metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggi, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

## TITOLO SESTO

### TARIFFE

## ARTICOLO 25 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo una tariffa che dovrà tenere conto:

- a) della popolazione residente;
- b) della rilevanza dei flussi turistici presenti nel Comune;
- c) delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;
- d) dell'impatto ambientale.

Le tariffe sono aggiornate annualmente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.

La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga delle tariffe in vigore.

## ARTICOLO 26 RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Agli effetti della tariffa, il territorio comunale è suddiviso in due zone, secondo l'elenco approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 24.05.1994.

Le installazioni pubblicitarie collocate nella zona II sono soggette ad una tariffa pari al 70% di quella prevista per le corrispondenti installazioni fatte nella zona I.

## ARTICOLO 27 LUOGO DELL'INSTALLAZIONE

Qualora i mezzi pubblicitari sono installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, o su altri beni immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, la tariffa stabilita dal presente regolamento comprende anche il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al relativo regolamento comunale.

I mezzi pubblicitari installati su beni privati sono soggetti ad una tariffa pari al 60 per cento della tariffa stabilita per le analoghe installazioni su beni pubblici.

## ARTICOLO 28 INSTALLAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.

Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.

## ARTICOLO 29 TARIFFA PER LE INSTALLAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Per le installazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.

Il canone per le installazioni temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata dell'autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.

## TITOLO SETTIMO

### CANONE

#### ARTICOLO 30 SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.

#### ARTICOLO 31 PAGAMENTO DEL CANONE

Per le installazioni permanenti la prima rata del canone va pagata al rilascio della autorizzazione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.

Se il canone annuale supera l'importo di lire un milione il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.

Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della autorizzazione.

Per le modalità di pagamento valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.

Fermo quanto stabilito dall'art. 34 del presente regolamento, in caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il debitore è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

## TITOLO NONO

### SANZIONI

#### ARTICOLO 32 SANZIONI PECUNIARIE PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA SENZA AUTORIZZAZIONE

Per le installazioni effettuate senza autorizzazione, risultanti da processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il contravventore è tenuto a corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata.

La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore alla somma stabilita a norma del comma precedente, né superiore al doppio.

## ARTICOLO 33 OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

Al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2 dell'art. Precedente sono tenuti in solido il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato.

La sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo precedente è irrogata autonomamente sia al proprietario dei mezzi pubblicitari, sia agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione.

Per le sanzioni stabilite dal presente articolo si applica la procedura stabilita dagli articoli 16 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689.

## ARTICOLO 34 ALTRE SANZIONI

Indipendentemente da quanto stabilito dall'art. 32 il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari:

- a) privi della prescritta autorizzazione;
- b) installati in difformità della stessa;
- c) quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone.

In attesa della rimozione, il Comune procede alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285.

Se le sanzioni richiamate nel comma precedente non sono irrogabili e la violazione concerne norme del presente regolamento, diverse da quelle stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000= a lire 2.000.000=.

Per le sanzioni stabilite dal comma precedente si applica la procedura stabilita dagli artt. 16 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689.

## TITOLO DECIMO

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## ARTICOLO 35 AUTORIZZAZIONI IN CORSO

Le autorizzazioni alla installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente al 01.01.1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente articolo 6.

## ARTICOLO 36 ORGANI COMPETENTI

La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio patrimonio, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'ufficio del patrimonio le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio del patrimonio trasmette copia degli atti di concessione non oltre cinque giorni da quello del rilascio.

## ARTICOLO 37 ENTRATA IN VIGORE


Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 1999.

Dalla stessa data cessa di avere applicazione, nel territorio comunale, l'imposta sulla pubblicità, di cui al capo primo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente alla data stessa.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 72 DEL 22.12.1998

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Lenisa Agostino)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Savarino Dr. Sergio)



Nr. 700 di registrazione all'Albo

Su attestazione del messo comunale, si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 08 giugno 1990, n. 142, è stata affissa in copia all'albo il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 23.12.1998 al 07.01.1999.

Addì, 23.12.1998

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Savarino Dr. Sergio)



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO**

Si certifica che la presente deliberazione è pervenuta al O.RE.CO. Sezione di Brescia in data 24.12.1998 con elenco n. 23.

L'Organo non ha riscontrato vizi di legittimità, come da comunicazione n. 98/15436 del 30 dicembre 1998 per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 40, della legge 15.05.1997, n. 127.

Addì, 08.01.1999

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Savarino Dr. Sergio)

